



In materia di diritto d'autore oggi.

Gisella Menichelli,^{*a} Antonella Cecchetti,^b Elisabetta Ceccarelli^c



Sulla tematica del diritto d'autore ed il mondo delle biblioteche c'è molto da sapere. Nel corso del tempo ci sono stati affinamenti legislativi per la tutela delle opere e la loro fruizione. Le biblioteche che hanno un ruolo importante nella circolazione delle idee, ne devono tener conto. Per questo abbiamo ritenuto interessante farne una panoramica di aggiornamento.

Keywords: Diritto d'autore, copyright, copyleft, biblioteche.

1 Introduzione

C'è molto da sapere ed imparare in termini giuridici e di comportamento sulla materia del diritto d'autore ai nostri giorni. Lo era stato in passato quando il materiale da tutelare era in supporti cartacei, dischi, tele o altro, ma a maggior ragione ora che viviamo in un mondo digitale e online.

Prima di tutto esaminiamo il concetto di copyright e diritto d'autore: il primo è la tutela della proprietà intellettuale nei paesi anglosassoni (Stati Uniti e GB), il secondo è il diritto giuridico di settore in Italia. Non si equivalgono perché ogni paese ha le sue differenze, anche se in linea di principio sono assimilabili.

Ma un conto è l'idea, un conto è la rappresentazione dell'idea. Quello che viene tutelato con il **diritto d'autore è la forma espressiva dell'idea, non il suo concetto.**

2 Discussione

La forma espressiva di un'idea si compone di due voci: il **prodotto** ed il **suo supporto** che in termini di diritto d'autore tutelano i diritti morali e i diritti patrimoniali.

I **diritti morali** sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili e quindi illimitati nel tempo: durano per sempre e si ereditano; ma non sono fonte di guadagno.

L'opera d'ingegno per essere tutelata nel sistema legislativo del diritto d'autore italiano deve essere:

1. originale

2. non necessita di registrazione alcuna. Se però s'intende tutelare un'opera dal ricorso al probatorio, cioè dover dimostrare con prova l'autenticità della sua paternità - in questo caso, si può ricorrere a: spedizione postale con timbro e sigillo, spedizione PEC (Posta Elettronica Certificata), deposito notarile, SIAE (Società Italiana Autori e Editori)¹ e altro. Da tener presente che il deposito delle opere inedite ha finalità probatorie e non costitutive del diritto d'autore. Il deposito può avvenire anche da parte di soggetti non iscritti alla Società Italiana Autori Editori.
3. è estensibile agli editori e produttori attraverso i diritti connessi.

Nel **sistema internazionale del copyright** invece l'opera:

- deve essere registrata ©, ma senza più obbligo dal 1998 (DMCI)
- può avere un'originalità limitata
- si offrono maggiori tutele al diritto economico piuttosto che a quello morale.

L'autore può cedere in parte o completamente lo sfruttamento dei diritti economici di una sua opera ad una terza figura che può essere l'editore, dietro compenso o no. I **diritti economici o patrimoniali** sono dei diritti esclusivi che solo l'autore può scegliere di cedere o autorizzare a farlo. Quindi possono essere venduti, acquistati, regalati oppure trasmessi in asse ereditaria. Che cosa può fare chi detiene i **diritti esclusivi patrimoniali** di un'opera?

- può pubblicarla,
- può sfruttarla economicamente,
- può riprodurla,

^a CNR-Istituto dei Sistemi Complessi, Biblioteca di Area, Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300, Monterotondo Scalo (Roma).

^b CNR-Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati, Biblioteca di Area, Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300, Monterotondo Scalo (Roma).

^c CNR-Istituto di Struttura della Materia, Biblioteca di Area, Area della Ricerca di Roma 1, Via Salaria Km 29,300, Monterotondo Scalo (Roma).

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

- può trascriverla,
- può eseguirla, rappresentarla o recitarla,
- può diffonderla,
- può comunicarla al pubblico,
- può distribuirla e metterla in commercio,
- può tradurla,
- può inserirla in una raccolta,
- può rielaborarla,
- può noleggiarla o prestarla.

Tutti questi diritti sono autonomi e quindi per ognuno è richiesta una specifica autorizzazione all'autore, se si vuole procedere ad es. con una traduzione e con una rielaborazione: sono due le autorizzazioni distinte da richiedere.

Abbiamo detto già che il diritto patrimoniale dura tutta la vita e 70 anni dopo la morte dell'autore.

La legge del diritto d'autore, in Italia, fu scritta il 22 Aprile 1941 con il n. 633: *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, poi nel corso del tempo ha subito delle modifiche e aggiustamenti per adeguarsi al mondo in evoluzione. Abbiamo le modifiche inerenti alla diffusione telematica abusiva con la legge del 22 maggio 2004, n. 128, quelle inerenti alle università e alla ricerca con la legge 31 marzo 2005, n. 43, e ancora quelle inerenti alla libera pubblicazione in rete di opere musicali o artistiche a bassa risoluzione o degradate con il DDL S861 del 21 febbraio 2007.

Cosa tutela questa legge?


1. I diritti morali e perenni della proprietà intellettuale, della paternità dell'opera che viene anche ereditata;
2. I diritti patrimoniali, ovvero di sfruttamento economico che durano tutta la vita e 70 anni dopo la morte dell'autore.

Tra i diritti morali vi sono: l'integrità quindi il diritto di non modificare l'opera per come è stata concepita e la pubblicazione come opera prima, l'inedito ma anche la traduzione.

Tra i diritti patrimoniali vi sono: la riproduzione, la trascrizione, la recitazione, la distribuzione, la traduzione, la pubblicazione in una raccolta, la rielaborazione, il prestito, ecc.

Ma oltre al diritto d'autore vi sono opere che ricadono nel **pubblico dominio**, per decorrenza dei termini di tutela previsti dall'attuale legge: 70 anni dalla morte dell'autore o dell'ultimo autore se si tratta di un'opera collettiva (es. un film) oppure perché sono **documenti di fonte pubblica** (ad es. le Leggi), oppure semplicemente per opere non creative.

Ad es. nel pubblico dominio nel 2015 sono entrate le opere di autori come:

Antoine de Saint-Exupéry, Vasilij Kandinsky, Edvard Munch; Filippo Tommaso Marinetti, ecc. Il simbolo che viene usato per indicare che un'opera è nel pubblico dominio è questo: , ma attenzione! Il contenuto soltanto è nel pubblico dominio, le illustrazioni potrebbero non esserlo.

Infatti, le immagini sul web per essere utilizzate devono essere di pubblico dominio, altrimenti bisogna chiederne autorizzazione al detentore dei diritti. In Google Immagini si può selezionare la ricerca in base alla licenza d'uso.

Il concetto di **Fair use** ovvero delle **libere utilizzazioni** è tipico del sistema legislativo del Copyright, detto anche **Fair dealing**, non propriamente del diritto d'autore italiano e prevede appunto le **libere utilizzazioni** oppure le **limitazioni dei diritti**. Sono **eccezioni alle regole** di sfruttamento economico dell'opera per poterla riusare in parte, rielaborandola in opere creative o per motivi di studio o di ricerca. (Art. 70, legge 633, 1941 e successive modifiche). Quindi è consentito farne riasunti, citazioni, o comunicazioni in pubblico purché sia a fini critici o di discussione.

Il Fair use si basa su quattro fattori:

- non deve essere a scopo di lucro,
- deve mantenere la natura dell'opera protetta,
- dipende da quanta parte dell'opera viene usata,
- dipende da quanto può incidere economicamente sull'opera protetta.

Dal punto di vista delle **armonizzazioni legislative** tra i vari paesi che compongono il panorama europeo e internazionale abbiamo diverse azioni per ogni diverso paese. Un primordiale documento importante a livello internazionale è la **Convenzione di Berna** sulla protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886: riconosce il diritto d'autore tra le nazioni convenzionate.

Al pari la precedente **Convenzione di Parigi** (1883) si rifà alla proprietà industriale con marchi e brevetti. L'Italia partecipa alla Convenzione di Berna dal 1961.

All'interno dell'Unione Europea vengono redatte otto direttive sul **Copyright and Neighbouring Rights**, che regolamentano la proprietà intellettuale non brevettuale:

1. il prestito e il noleggio,
2. la durata dei diritti,
3. le banche dati,
4. i programmi per elaboratori,
5. la comunicazione al pubblico,
6. internet,
7. le opere d'arte,
8. il rafforzamento delle tutele.

Interessante è la direttiva europea nota come **Ipre2** del 2007. Questa introduce l'emendamento in cui la *riproduzione in copie o su supporto audio o qualsiasi altro mezzo, a fini di critica, recensione, informazione, insegnamento (compresa la produzione di copie multiple per l'uso in classe), studio o ricerca, "non debba essere qualificato come reato"*.²

Per quanto attiene le **biblioteche** le eccezioni al diritto d'autore nelle modifiche apportate alla legge 633 del 1941, relative alle **Utilizzazioni libere e nella Sezione I - Reprografia**

... consentono: il riassunto, la citazione, la riproduzione o comunicazione di brani a scopo didattico o di studio e ricerca.

E' possibile quindi per una biblioteca ed i suoi utenti utilizzare il materiale informativo (capitoli, articoli, estratti, ecc.) protetto dal diritto d'autore quando l'uso non è a scopo di lucro, ma è di studio o di ricerca, per il bene collettivo.

In particolare l'Art. 68, innovato da vari correttivi legislativi (D.Lg. 9 aprile 2003, n. 68), prevede:

- una restrizione alle attività reprografiche come da modifica della legge n. 248 del 2000,
- il recepimento della Sesta Direttiva europea che armonizza l'analogico (il supporto cartaceo) con il digitale.

Questa Direttiva che tutela il diritto di riproduzione include le riproduzioni digitali in qualsiasi forma e supporto, ha ovviamente limitato fortemente la possibilità di accesso al documento in ambito bibliotecario.

L'Art. 68 si limita alla riproduzione della sola copia cartacea e si rifà alla "**limitazione dei diritti**" dietro **corrispondenza di compenso** anche senza autorizzazione. Riassumendo le limitazioni ai diritti degli autori o degli editori se vi è stata cessione in parte o totale e senza doverne chiedere autorizzazione o senza doverne corrispondere un compenso sono:

1. la riproduzione di articoli di carattere economico, politico, religioso o di attualità pubblicati su rivista (basta indicarne la fonte);
2. la riproduzione di discorsi politici o amministrativi (basta indicarne l'autore, il luogo e la data);
3. la riproduzione di opere in procedure giudiziarie (basta indicarne la fonte);
4. la citazione, il riassunto o la riproduzione di brani o parti di opere non a fini di lucro (basta citarne la fonte).

Per quanto riguarda la **reprografia** (riproduzione meccanica in fotocopia o altro simile) questa si effettua senza autorizzazione, ma con compenso (in Italia su base forfettaria alla SIAE). Infatti, l'art. 68 differenzia le attività di riproduzione per i servizi di biblioteca da quelle per uso personale.

Tra le varie stesure e le ambiguità conseguenti alle interpretazioni dell'Art. 68, si possono considerare come Linee guida questi punti:

- le fotocopie si possono effettuare unicamente a scopo di studio o ricerca, per uso personale e fino al 15% del volume o fascicolo totale, esclusa la pubblicità.
- L'utente si assume ogni responsabilità per l'uso che ne farà, essendo severamente vietata qualsiasi successiva riproduzione o pubblicazione ad uso commerciale.

La biblioteca del CNR non è un Centro Copia, bensì un servizio alla ricerca, per cui le fotocopie ai ricercatori o altro personale interno fanno parte del servizio stesso e quindi si applica la seguente norma:

"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto [riguarda i Centri Copia e l'equo compenso alla SIAE] e quinto [riguarda le biblioteche e il servizio per uso didattico], per uso personale".

La riproduzione di interi volumi è severamente vietata, salvo eccezioni di rarità, fuori catalogo, presenti in biblioteca, ma che al loro volta vista la rarità e per garantirne l'incolumità ne potrebbe essere vietata la riproduzione stessa. Il tipico caso del "lo puoi fare, ma non lo puoi fare".

Adesso veniamo alla **copia temporanea in digitale**. Viene aggiunta alla legge sul diritto d'autore (9 aprile 2003, n.68) con l'Art. 68 bis, dopo il recepimento della Direttiva europea 2001/29 CE, secondo cui non costituiscono violazione del diritto di riproduzione "*gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali*".

Qualche nota sul servizio **NILDE**³ (Network Inter Library Document Exchange) del Cnr di Bologna, divenuto con il tempo sistema di cooperazione tra biblioteche per il document delivery.

All'interno del servizio vi è **ALPE** (Archivio Licenze Periodici Elettronici), database sui contratti di licenza. Si possono cercare informazioni sull'uso consentito dalle licenze attraverso una maschera di ricerca per ISSN (International Standard Serial Number) o ISBN (International Standard Book Number) oppure attraverso l'Editore. Selezionando la licenza si visualizzeranno le informazioni semplificate delle clausole al DD/ILL.

Ad es.: per un editore possono valere queste regole

- **DD/ILL consentito:** Sì
- **Metodi di invio:** posta, fax o invio elettronico
- **Formato del documento da inviare:** File originale dell'editore
- **Indicazioni per biblioteca richiedente:**
 1. Obbligo di cancellare il file subito dopo la stampa: ✓
 2. La richiesta dell'utente è esclusivamente per scopi di ricerca o di studio personale: ✓
 3. Formato documento per l'utente finale: copia cartacea.
- **Indicazioni per biblioteca fornitrice:** ✓
 1. Il servizio DD/ILL non può essere a fini commerciali.

E' responsabilità dell'operatore di biblioteca rispettare gli usi consentiti dalle licenze nella pratica di DD/ILL.

Inoltre, ci sono le Linee Guida CONTU prodotte dalla National Commission on New Technology Uses of Copyrighted Works del 1978, nelle quali sono imposti dei limiti al numero di copie che possono essere trasmesse da una biblioteca. Stabiliscono che il servizio DD non deve essere sostitutivo dell'acquisto. Ovvero non sono ammesse più di cinque copie l'anno dello stesso articolo di periodico pubblicato negli ultimi cinque anni dalla data della richiesta e per la stessa istituzione.

Le copie trasmesse in sistemi sicuri (SEDD - Secure Electronic Document Delivery) sono ammesse nelle licenze d'uso nella forma dei "sistemi analoghi" di trasmissione. NILDE pur non essendo citata direttamente tra i "sistemi analoghi" delle trasmissioni sicure, di fatto lo è.

La sottoscrizione dei contratti in licenza d'uso per le risorse elettroniche avviene attraverso l'azione di coordinamento **CRUI/CARE**⁴ e **CIPE**⁵. CARE - Coordinamento per l'Accesso alle Risorse Elettroniche della CRUI – Conferenza dei rettori delle Università Italiane <http://www.crui-risorselettroniche.it/>

La Commissione Biblioteche CRUI e i Consorzi CASPUR, CIBER, CILEA, CDL e CIPE nel 2005 ha sottoscritto una Convenzione per “favorire il raggiungimento di economie nell'acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche” e nel corso del tempo al gruppo si sono aggiunti sempre più esperti di settore.

Altri compiti del CARE sono a livello negoziale di ottenere i miglior benefici all'accesso informativo e avere un rafforzamento contrattuale con le potenti lobbies editoriali.

Tra gli utenti CARE rientra il CNR.

Il CIPE è Il Consorzio Inter-istituzionale per Progetti Elettronici – Bibliotecari, Informativi e Documentari di alcune Università in particolare che si sono riunite sotto la stessa convenzione: riguardano le Università di Ancona, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Firenze, Pisa, Siena, Genova, Padova e Venezia Ca' Foscari.

Le biblioteche possono **prestare le opere** coperte dal diritto d'autore in base all'art. 9 della legge 633 del 1941. Quest'articolo prevede il libero prestito con alcune eccezioni (come gli spartiti, oppure le opere cinematografiche se ancora non distribuite, ecc.). La Commissione europea prevede invece di far remunerare gli autori anche nel caso del prestito. In Italia le biblioteche afferenti al MIUR (quindi Scuola, Università e Ricerca) ne sono esenti. Per le altre biblioteche, dovrebbe essere il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il concorso delle Regioni a sostenere il diritto al prestito pubblico nelle biblioteche del territorio.

Novità del 2014: la procedura amministrativa del **Regolamento Agcom n. 680/13/CONS.**

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato nel 2014 il regolamento sulla tutela del diritto d'autore online che consente a chi ritiene di aver subito una violazione sulla paternità di un contenuto possa farne denuncia e richiesta immediata di rimozione all'Agcom direttamente e senza passare per le vie legali. Ma se la violazione ha già in essere un giudizio civile questa contestazione rapida non è possibile.⁶

Alcune informazioni aggiuntive sulla **condivisione dei contenuti** in internet:

Il tasto **condividi** su internet non significa di per sé **libero dominio**, ma un'ordinanza della Corte Europea sull'**embedded o incorporamento** di un video o di altro contenuto dice che “L'incorporamento in un sito web di un'opera protetta, che è pubblicamente accessibile su un altro sito, per mezzo di un collegamento tramite frame di per sé non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva Ue sul copyright nella misura in cui l'opera in questione non è comunicata ad un nuovo pubblico, né si utilizza uno specifico mezzo tecnico diverso da quello utilizzato per la comunicazione originale”, quindi in sostanza non costituisce violazione del diritto d'autore, essendo già pubblico e non remunerato.⁷

Alcune clausole contrattuali dei canali più noti in internet prevedono:

1. L'autore che pubblica dei Contenuti su **YouTube** concede “una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, trasferibile (con diritto a concedere sub-licenze) ad

usare, riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Contenuti” attraverso il Servizio YouTube Player e accetta i termini semplicemente utilizzandolo. Pertanto, “l'**embedding**” appare **lecito sotto il profilo del diritto di autore**, fatti sempre salvi altri illeciti che si potrebbero configurare (es. concorrenza sleale/violazione della privacy, danni, sfruttamento economico senza autorizzazione, etc.).

2. L'autore che pubblica su **Twitter** concede a Twitter “una licenza che autorizza a rendere i tweet dell'utente disponibili al resto del mondo e autorizza altri soggetti a fare altrettanto.”


Adesso parliamo di **copyleft**: il contrario del copyright ovvero una cessione in parte dei diritti alla libera utilizzazione secondo regole stabilite dall'autore, ad es. le **Creative Commons**, oppure le **licenze GNU** per il software.

Creative Commons è (Organizzazione no-profit, sovvenzionata da donazioni) che rilascia licenze d'uso e quindi protegge un'opera.




In Italia il sito è: <http://www.creativecommons.it/> a cui - a partire dal 2003 - ha contribuito anche il CNR con l'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT).

Esistono sei diverse licenze frutto di combinazioni dei diritti che l'autore può decidere di concedere in autorizzazione, quindi ad esempio possono essere esclusi i diritti commerciali (NC), oppure di farne un uso per opere derivate (ND), o se si autorizzano di concederne l'uso medesimo (SA).

Le licenze Creative Commons sono liberamente e gratuitamente utilizzabili da chiunque.

Con l'attribuzione del codice di licenza **CC Creative Commons 3.0** [oppure n. di versione, anche internazionale] **(BY)**  le opere dell'ingegno si possono condividere e modificare in totale libertà anche a fini commerciali a patto che si citi l'autore e si indichi cosa si è modificato. Fermo restando di verificare eccezioni o restrizioni aggiunte.

Della **CC Creative Commons 3.0** abbiamo poi le seguenti specifiche (i **Commons Deed** – note semplificate del contratto (**Legal Code**) che non hanno valore legale, ma servono solo a spiegarne il contenuto):

1. **Non opere derivate 3.0** ovvero non si concede l'uso di farne opere derivate e pubblicarle (ND) 
2. **Non commerciale 3.0** ovvero non puoi farne un uso commerciale (NC) 
3. **Non commerciale 3.0 e Non opere derivate 3.0**
4. **Condividi allo stesso modo 3.0** devi redistribuire con la stessa licenza (SA) 
5. **Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0**

La **licenza CC0** attribuisce il pubblico dominio, esiste la possibilità di aggiungere qualche ulteriore accordo con la licenza CC Plus.

Il tutto corredato di **metadati** per essere facilmente individuati dai motori di ricerca abilitati:

<http://search.creativecommons.org/>.

Inoltre è bene sapere che non è necessario registrarsi, basta utilizzare il logo Creative Commons con la dicitura dei diritti espressi e indicati tra quelli delle specifiche:

<http://creativecommons.org/choose/>

Esempi qui:

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking_your_work_with_a_CC_license

I fondatori dell'Organizzazione Creative Commons sono stati, nel 2001: James Boyle, Michael Carroll e Lawrence Lessing: esperti di diritto della rete e proprietà intellettuale, Hal Abelson informatico del MIT, Eric Saltzman avvocato esperto della rete ed Eric Eldred editore web per il pubblico dominio e molti altri ancora tra studenti e ricercatori hanno contribuito al suo sviluppo. Da ricordare, tra questi, il contributo al codice di Aaron Swartz.

Infine, in questa pagina possiamo scaricare tutti i loghi rispettando le [policies](#) dell'organizzazione:

<https://creativecommons.org/about/downloads/>

Interessante anche il logo Free Cultural Work che stabilisce una licenza a minor restrizioni sulla base del CC-BY o BY-SA o anche CC0 oppure Public Domain.



Fig. 1

Tutte le altre licenze CC non sono considerate Free Cultural Work perché restringono il campo delle libertà, magari limitandone lo sfruttamento commerciale oppure vietandone la derivazione, ecc. Il logo in questo caso è *.

Altra organizzazione che si occupa di armonizzare la legislazione sulla proprietà intellettuale nel mondo si chiama **WIPO: World Intellectual Property Organization** con sede a Ginevra, istituita nel 1967.

Nel 1994 a livello internazionale si è raggiunto un accordo con la **World Trade Organization - WTO** in cui i software e le banche dati furono considerati ascrivibili alle opere dell'ingegno da tutelare secondo la Convenzione di Berna, quindi non come brevetti.

I trattati internazionali vengono recepiti automaticamente in Italia, in quanto paese aderente alla Convenzione di Berna.

In ambito europeo l'armonizzazione sul diritto d'autore ha portato a una serie di direttive dedicate ai nuovi mezzi di comunicazione, già recepite in Italia: sulla durata della protezione, sul diritto di prestito e noleggio, sulla radiodiffusione, sul software e sulle banche dati. Sulle banche dati c'è da dire che possono avere due tipi di tutela, quella del diritto d'autore quando sono creative, e quella del **diritto sui generis** (diritto connesso) quando non lo sono. La durata varia da 70 anni dalla morte, oppure nel secondo caso a 15 anni. La titolarità è dell'autore nel primo caso e del costituente nel secondo.⁸

La SIAE rilascia anche licenze su opere multimediali e audiovisive. Per rafforzare la tutela è stato creato il Registro pubblico generale delle opere protette presso il DGBIC – Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del MiBACT, il cui scopo è probatorio.⁹ (vedi istruzioni per il deposito¹⁰).

Inoltre, tra le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore è bene sapere che vi sono alcuni diritti che consentono (a determi-

nati professionisti) delle libertà come il diritto di cronaca, di parodia, di citazione.

Qualche nota sul **contratto di edizione**.

Il diritto editoriale è diverso dal diritto d'autore, è vincolato da un contratto ed ha una durata in relazione al contratto stesso.

E' un contratto con il quale l'autore cede in parte oppure completamente i diritti patrimoniali all'editore che lo pubblica dietro accordo o meno di corresponsione, conservandone però a pieno titolo i diritti morali. (Art. 118 e seguenti della LDA). Ma c'è un'alternativa . . .

Pubblicare in **Open Access** è una scelta che garantisce diffusione, notorietà e successo attraverso le citazioni, avanzamento di carriera e finanziamenti (è prerogativa del programma UE Horizon 2020), ma soprattutto preponderante è la disseminazione di conoscenza nel mondo.

Esistono varie tipologie di pubblicazioni Open Access:

- le *Gold Open Access* – pubblicazioni OA dietro pagamento dell'Article Processing Charge da parte degli autori o Istituzione per la pubblicazione all'editore, anche definite come OpenChoice, ecc.;
- le *Green Open Access* - pubblicazioni completamente OA licenziate CC o secondo le politiche editoriali attraverso l'auto-archiviazione, ecc. verificabili sul sito:
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?la=en&fidnum=all&mode=advanced> ;
- le *Ibrido Open Access* – ad articoli free OA limitati;

A questo proposito segnaliamo l'esistenza della *Directory of Open Access Journal* – **DOAJ** che raccoglie le pubblicazioni in open access garantite da un controllo di qualità, attraverso l'ISSN, peer-review o editorial board, ecc. <https://doaj.org/>

Inoltre, è bene ricordare che negli ultimi anni si sono diffusi i cosiddetti **predatory publishers**, secondo la definizione di un bibliotecario di Denver nel Colorado, Jeffrey Beall. Editori che per strategie di mercato spesso usano sistemi fraudolenti per pubblicare contenuti a pagamento.

Non ultima questa nota relativa alla **IODL Italian Open Data License 2.0** (I dati aperti per la pubblica amministrazione, sviluppata da FORMEZ PA): una licenza di condivisione, modifica e riuso libero delle informazioni a condizione di indicarne la fonte ed il licenziante e garantendone un uso non ufficiale e soprattutto non ingannevole.

Fonte:

<http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/>

https://it.wikipedia.org/wiki/Italian_Open_Data_License

3 Conclusioni

Per finire, nell'era digitale e globale dove le informazioni sono fruibili solo a chi possiede gli strumenti per accedervi in formato elettronico (vedi gli abbonamenti editoriali, ma anche il PC, la rete, ecc.), è necessario che sia il bibliotecario ad assicurarne l'accesso a tutti e svolgere così appieno il suo ruolo di supporto e ausilio alla ricerca, come custode e diffusore della conoscenza nel rispetto degli usi consentiti.

4 Appendice

Per approfondire la tematica proposta dall'articolo, gli autori suggeriscono la copiosa letteratura in materia di Antonella De

Robbio, esperta bibliotecaria del settore dell'Università di Padova e fonte di riferimento per il nostro lavoro, sul sito [Antonella de Robbio](#), "Diritto d'autore e copyright" e altri siti utili, quali:

- https://it.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
- Manuale di sopravvivenza per musicisti, Sveva Antonini, Josep Coll Rodriguez, (2012) Paolo Emilio Persiani editore – 3^a edizione.
- Copyright e uso delle immagini in rete. Intervista a Edoardo Tedeschi
<http://pinterestitaly.com/copyright-utilizzo-immagini-in-rete/>
- <http://biblioteca.bo.cnr.it/index.php/it/formazione/formazione-bibliotecari>

Riferimenti

- 1 <https://www.siae.it/autori-ed-editori/i-registri/deposito-opere-inedite>.
- 2 <http://it.cyclopaedia.net/wiki/IPRED2>.
- 3 <https://nilde.bo.cnr.it/>.
- 4 <http://www.cruisrisorselettroniche.it/>.
- 5 <http://www.unicipe.it/>.
- 6 <http://www.agcom.it/tutela-del-diritto-d-autore>.
- 7 <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/29/ue-corte-di-justizia-embeddare-i-video-non-e-reato/1177785/>.
- 8 <http://www.altalex.com/documents/news/2011/02/17/disposizioni-sui-diritti-del-constitutore-di-una-banca-di-dati-diritti-e-obblighi-dell-utente>.
- 9 Registri di Pubblicità, Formez PA.
- 10 Barbara Limonta e Giulia Scacco, Guida al deposito e alla registrazione delle opere nel Registro Pubblico Generale delle Opere Protette.